

*Comune di Montenero di Bisaccia*  
*Provincia di Campobasso*

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO E LA TASSAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.133 del 22.12.1994.  
MODIFICATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 30.12.2004.  
MODIFICATO E INTEGRATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del  
30.10.2012.**

# **REGOLAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

## **TITOL O I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1-Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina relativa al SERVIZIO di RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO nonché alla TASSA dei rifiuti solidi urbani interni di cui: -al D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni; -alla legge n 475/88; -al D.M. 25 settembre 1991; -al capo III del D.L. n 507/93; -al D.L. n 566/93; -alla legge n 146/94; -al D.L. n 619/94;

### **ART. 2 - ESCLUSIONE**

1 - E' esclusa dal presente regolamento la disciplina delle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n 815 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) carogne e rifiuti agricoli, limitatamente a materie fecali e altre sostanze utilizzate nella attività agricola;
- d) scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n 319 e successive modificazioni;
- e) emissioni nell'aria, soggette alla legge 13 luglio 1966, n 615 ed ai regolamenti di esecuzione;
- f) esplosivi;
- g) materie prime secondarie di cui all'art.2 della legge 9 novembre 1988, n 475;

### **ART. 3 - PRINCIPI GENERALI**

1-Ai sensi del presente regolamento, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

2-I rifiuti sono classificati in:

- a) urbani;
- b) speciali;
- c) tossici e nocivi.

### **ART. 4 - RIFIUTI URBANI**

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacustri o sulle rive dei fiumi.

### **ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI**

1- Sono rifiuti speciali:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che per quantità e qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i rifiuti dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

## **ART. 6 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI CLASSE A**

1-I rifiuti indicati ai precedenti punti 1/3/4/5 dell'art.5 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica dei rifiuti urbani, purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani;
- b) il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggiore pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
- c) nel caso in cui i rifiuti speciali siano stati contaminati da sostanze o preparati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n 356, D.P.R. 24 novembre 1981, n 927 e successive modifiche ed integrazioni) o da POLICLORODIBENZODIOSSINE e POLICLORODIBENZOFURANI, non possono essere ammessi in discariche di prima categoria se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

## **ART. 7 - TIPOLOGIA DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI FINI DELLO SMALTIMENTO**

1- A norma dell'art. 39 della legge 146/94, sono qualificati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n 1, punto 1.1.1., lettera A, della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10/9/1982, n 915, nonché gli accessori per l'informatica.

2-Nella fase attuale, essendo la discarica di Montenero realizzata a norma dell'art.12 del D.P.R. 915/82, è consentito esclusivamente lo smaltimento dei rifiuti urbani prescritti dagli organi sanitari competenti al rilascio dell'autorizzazione all'uso della stessa discarica.

3-L'amministrazione comunale, in ogni caso, avendo istituito la raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto al successivo art.19, esclude dallo smaltimento nella discarica tutti i rifiuti indicati nella delibera 27/7/1984.

## **ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI ASSIMILABILI**

1- Per i rifiuti speciali di cui al punto 2 del precedente art.5, valgono i criteri definiti dal decreto 25 maggio 1989 del Ministero dell'Ambiente.

## **ART. 9 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI**

1- Si richiamano le norme vigenti in materia.

## **ART. 10 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

Si fa riferimento alle normative di legge.

## **ART. 11 - PRINCIPI GENERALI DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

1- Lo smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto alle disposizioni del D.P.R. n 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, e all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere, la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

2- Lo smaltimento è da intendere in tutte le varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e la innocuazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo.

## **ART. 12 - FORME DI GESTIONE**

Ai fini dello svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, il comune può adottare una delle seguenti forme di gestione del servizio di cui all'art.8, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n 915, e cioè:

- gestione diretta;
  - mediante azienda municipalizzata;
  - mediante concessione ad enti ed imprese specializzati, previa autorizzazione.
- 2- L'esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie del comune o di consorzi di comuni, delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani o della depurazione di acque di scarico urbane, è soggetto ad autorizzazione specifica. 3- L'autorizzazione è prescritta inoltre:
- per l'esecuzione di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani medesimi;
  - per l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi;
  - per l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;
  - per l'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
  - per l'esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
  - per l'esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
- 4- autorizzazioni e le preventive approvazioni di progetti ed elaborati tecnici riguardanti gli impianti di cui al precedente comma 3 sono rilasciate dalla provincia.

## **ART. 13 - COMPETENZE DEL COMUNE**

- 1- Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente al comune che le esercita nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo precedente. Nella fase attuale la gestione è diretta.
- 2- Allo stesso comune competono le attività di smaltimento dei rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, purché gli stessi siano assimilabili per qualità ai rifiuti urbani.
- 3- Compete al comune lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti, qualora gli stessi derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento di rifiuti urbani.
- 4- Compete al comune, ancora, la concessione delle licenze comunali a centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione per disposizioni di legge o per volontà dei proprietari.
- 5- Compete al comune, infine, la individuazione dei siti da adibire allo smaltimento di rifiuti inerti, quali sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione.

## **TITOLO II - RIFIUTI URBANI**

### **CAPO I -NORME TECNICHE**

#### **ART. 14 – 1 – DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA**

Costituendo la raccolta, congiuntamente alle altre fasi di smaltimento dei rifiuti, attività di pubblico interesse, questo comune, obbligato allo smaltimento dei rifiuti urbani, ne dispone l'attuazione in tutto il territorio.

2- Il servizio è comunque assicurato in tutto il centro abitato, come tale riconosciuto ai fini del censimento della popolazione residente, nonché nelle immediate periferie dello stesso, all'interno della perimetrazione delimitata nella planimetria allegata, contenente la ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi eventuali centri commerciali e produttivi integrati.

#### **ART. 15 - ZONE NELLE QUALI E' SVOLTO IL SERVIZIO**

1- La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti è delimitata come segue:

a) CENTRO URBANO delimitato come da delibera di G.c. 487 del 2.7.1993 e dalla seguente perimetrazione;

#### **CAPISALDI**

##### INIZIALI

S.S. 157 km 79+200 (fabbr. Morrone Giuseppe) Incrocio strada Chiatalonga con Via Don Sturzo e Strada Piane del Mulino.

##### FINALI

S.P. Frentana mt. 100 da incrocio Madonna di Bis. verso Palata Fino mt. 100 oltre il termine di via Martiri di via Fani (1 curva a destra verso Mafalda) Strada comunale Petacciato fino mt. 200 dall'incrocio S.P. (deviazione Frentana sotto La Valle)

#### **ITINERARIO mezzi pubblici R.R.S.U.**

##### **a) CENTRO URBANO**

S.S. 157 -Viale de Gasperi -Via F. Baracca - Deviazione S.P. Frentana (sotto la Valle) proseguimento S.P. Frentana fino a 100 mt. oltre il fontanino Madonna di Bisaccia (verso Palata) Via Madonna di Bisaccia - via D'Annunzio - strada che collega via D'Annunzio con Viale Europa (c.da Olivetello)-Viale Europa - Martiri di via Fani -Via Don Sturzo è compresa nel centro urbano l'area adiacente esterna alla suddetta perimetrazione per una profondità lineare di mt150.

##### **b) PERIFERIA**

1 - Incrocio strada Chiatalonga con via Don Sturzo (masseria Torzi), Via Chiatalonga fino a prima deviazione a destra (fabbricato Tieri -Delle Monache) strada di raccordo Chiatalonga con Valle Campanile - Strada Valle Campanile fino a S.S. 157. E' compresa in questa periferia l'area adiacente esterna per una profondità lineare di mt. 150.

2 - Incrocio strada Chiatalonga con via Don Sturzo: proseguimento strada per Villa S. Maria e fino a Piane del Mulino (confine con Mafalda). E' compresa in questa periferia l'area adiacente esterna per una profondità lineare di mt. 150 a destra e a sinistra)

3 - Proseguimento di Via Martiri di Via Fani per S.S. 157 (verso Mafalda) fino al Capannone di rimessa comunale. E' compresa in questa periferia l'area adiacente esterna per una profondità di mt lineari 150 a destra e a sinistra più la zona artigianale.

### **c) NUCLEI SPARSI - contrade di campagna**

1 - C.da Querce Grosse - Montebello: da inizio strada Querce Grosse (Bivio Pasqualone) fino alla seconda traversa sulla sinistra per Montebello (masseria Fantini, Di Vincenzo ecc.) - Proseguimento di detta strada fino alla Torre - Dalla Torre strada che sbocca bivio Felicione (Trattoria Iuliani, Mirco, Sacchetti) - Strada provinciale che congiunge C.da Felicione con la C.da Pasqualone. E' compresa in queste contrade l'area adiacente esterna per una profondità di mt. lineari 150 (a destra o a sinistra).

2 - C.da Padula La contrada è delimitata dal torrente Mergolo, dal confine con San Salvo, dal mare Adriatico, dalla strada comunale che costeggia il depuratore fino al casello autostradale. E' compresa in questa contrada l'area adiacente esterna per una profondità di mt lineari 150.

3 - Statale 157: dalla delimitazione del centro urbano (incrocio con strada comunale San Salvo) fino al bivio di Pasqualone.

E' compresa l'area adiacente esterna destra e sinistra per una profondità di mt. lineari 150.

### **ART. 16 - AGGIORNAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE**

1- Il perimetro delimitato come nel precedente articolo è sottoposto ad aggiornamento automatico e l'eventuale ampliamento è disposto con deliberazione di giunta.

2- Detto ampliamento deve, comunque, essere motivato:

a - dalla presenza di nuovi insediamenti abitativi, quando questi hanno un indice di densità territoriale tale da eccedere 0,5 utenze/ara;

b - dall'aumento della popolazione residente, quando questo ecceda per una percentuale minima del 5% le presenze valutate all'atto della istituzione del servizio.

3- L'accertamento di cui al punto a) è direttamente rilevato da apposita notifica dell'ufficio tecnico, che comunica all'ufficio tributi l'esistenza di costruzioni per le quali sia intervenuta abitabilità/agibilità.

4- L'accertamento di cui al punto b) interviene allorquando l'occupante o il conduttore di locali od aree suscettibili di tassazione rende la denuncia iniziale prevista dal regolamento per l'applicazione della tassa.

5- In ogni caso l'ampliamento del servizio, nei termini sopra indicati, non deve avvenire a scapito della organicità, razionalità e struttura tecnica-operativa del lavoro, nè deve comportare maggiori oneri o spese, qualunque sia il titolo per il quale intervengono, a carico del comune. Qualora questa ipotesi abbia a verificarsi, le variazioni del bilancio comunale indotte devono essere apportate con delibera consiliare.

### **ART. 17 - MODALITA' DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.**

1- Il conferimento dei rifiuti, inteso come complesso delle fasi di accumulo temporaneo presso il luogo di produzione e successiva consegna al servizio di raccolta, è a carico del produttore, al quale compete la detenzione, sino al momento del conferimento.

2- Atteso il divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o non compatibili con l'oggetto del servizio di raccolta, apposita ordinanza del sindaco fissa le modalità, le frequenze e i tempi del conferimento che, per i rifiuti urbani, può avvenire in forma differenziata per specie merceologica.

3- A tale ordinanza si dà la necessaria pubblicità.

4- I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori, le relative distanze massime di collocazione devono assicurare la corrispondenza con il flusso del ciclo di raccolta.

5- I contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Essi sono di diverse dimensioni e capacità: nel centro abitato sono collocati ad una distanza media, fra loro, di circa mt. lineari 50; nella periferia e nelle

altre zone, come previsto al precedente art.14, superano il numero dei contenitori necessari alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La capacità dei contenitori utilizzati è la seguente;

- a) contenitori grandi lt. 1.200 equivalenti a mc.1.2 ciascuno;
- b) contenitori medi lt.280 equivalenti a mc.0.28;
- c) contenitori di ferro vecchi lt.150 equivalenti a mc.0.15;
- d) contenitori piccoli lt.150 equivalenti a mc.0.15.

6- Detti contenitori devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

7- I produttori di rifiuti urbani definiti ingombranti e, comunque, di dimensioni incompatibili con gli eventuali sistemi di raccolta e/o con l'attrezzatura prevista per il servizio, conferiscono detti rifiuti in apposite aree, indicate dal sindaco con apposita ordinanza.

8- Tali "aree-container", qualora non individuate presso l'eventuale impianto di smaltimento, sono attrezzate in modo da evitare pericoli e danni per l'ambiente, nel rispetto dei principi generali stabiliti al precedente articolo 11.

9- I produttori di rifiuti speciali sono assoggettati ad un regime di conferimento differenziato, reso necessario per consentire agli stessi l'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 9 novembre 1988, n 475 per quel che attiene la tenuta dei registri di carico e scarico di cui all' art. 19 del D.P.R. n 915/82 e per la compilazione del formulario di identificazione di cui all'art.18 dello stesso decreto.

10- E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

11- In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistono motivi sanitari-igienici o ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

12- Nelle acque pubbliche e private, ferme restando le disposizioni contenute nella legge n 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto assoluto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere.

#### **ART. 18 - MODALITA' DI RACCOLTA**

1- Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene espletato con la frequenza e le modalità che il sindaco, con propria ordinanza, stabilisce in funzione dei sistemi e delle attrezzature esistenti o rese disponibili, purché gli stessi garantiscano la salvaguardia dei criteri generali di tutela igienico-sanitaria e le condizioni di decoro ambientale senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente.

2- Le frequenze e le capacità del sistema di raccolta sono comunque dimensionate in modo da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento e il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

3- Nelle aree esterne alla perimetrazione nelle quali si producono rifiuti urbani, il servizio di raccolta non viene istituito in maniera strutturale. Se ne prevede, comunque, l'attuazione allorché ricorrono motivi di tutela igienico-sanitaria. In tal caso il servizio è svolto per lo stretto tempo necessario a rimuovere il pericolo acclarato.

4- Negli altri casi, i produttori residenti nelle "zone esterne" provvedono in proprio a conferire i rifiuti nei punti del perimetro all'interno del quale è istituito il regolare servizio.

#### **ART. 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1- La raccolta dei rifiuti viene effettuata differenziando le seguenti specie merceologiche:

- a) rifiuti urbani pericolosi, già prevista obbligatoriamente ai sensi dell'art.3 della legge n 441/87;
- b) rifiuti urbani di cui all'art.3, comma 1, del D.P.R. n 915/82, prevista obbligatoriamente dall'articolo 9-

quater della legge n 475/88;

2- Con riferimento al sub. a), sono definiti pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo T e/o F;

3- Con riferimento al sub. b), l'obiettivo prioritario riguarda la possibilità di separare i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

4- Detta raccolta è attivata in maniera conforme alla regolamentazione generale in materia, elaborata sulla base dei principi generali emanati dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 9 quater della legge n 475/88.

5- In accordo con il principio generale di cui all'art.8, punto d) del D.P.R. n 915/82, la raccolta differenziata viene estesa alle seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani:

- alluminio;
- vetro;
- carta;
- materiale organico;
- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F.

L'amministrazione comunale, inoltre, prevede la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti:

- lattine;
- plastica;
- gomma.

6- Per rendere efficace l'attività, le modalità di raccolta prevedono punti fissi di raccolta mediante installazione di contenitori idonei allo scopo.

7- L'istituzione e i termini di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei R.S.u. sono precisati con apposita ordinanza del sindaco, alla quale è data opportuna pubblicità.

8- La raccolta dei rifiuti è assicurata dal personale dipendente, provvisto delle dotazioni individuali e con il supporto di mezzi d'opera che il comune assegna per detto servizio.

9- I rifiuti ospedalieri assimilabili agli urbani, come da D.L. 25 maggio 1989, o che, comunque, presentano pericolo per la salute pubblica, vengono sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione. La legislazione vigente prevede le modalità di disinfezione o di sterilizzazione, nonché di smaltimento e di registrazioni su appositi verbali.

## **ART. 20 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO**

1- Costituendo la raccolta dei "rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacustri e sulle rive dei fiumi" attività di pubblico interesse, questo comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

2- Il perimetro comunale entro il quale viene istituito il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei detti rifiuti coincide con la delimitazione indicata ai precedenti articoli 14 e 15.

3- Detta perimetrazione è suscettibile di variazioni e il servizio di spazzamento viene ad adeguarsi



automaticamente con il variare della destinazione urbanistica delle aree comprese.

4- Nella perimetrazione delle aree si tiene conto, comunque che:

a - il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari;

b - il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e dei corsi d'acqua, anche per i tratti di questi ricadenti nel territorio comunale, è a carico degli enti competenti.

5- La frequenza e le modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono stabilite con apposite ordinanze del sindaco tenendo conto delle reali necessità, delle caratteristiche dei luoghi e delle tecnologie disponibili.

6- Onde garantire una più efficace pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e il mantenimento del decoro ambientale, si fa ricorso alla installazione di adatti contenitori "gettarifiuti".

7- Sempre con ordinanza del sindaco può essere disposta la pulizia e lo spazzamento di aree non comprese nella perimetrazione di cui al presente articolo, purché tali operazioni si rendano necessarie per gli scopi di cui al precedente articolo 11.

8- Nel servizio di spazzamento sono da intendere compresi:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;

- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici il cui utilizzo è subordinato alla approvazione dell'ufficio di igiene competente;

- staccatura di manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute da addebitare all'autore dell'attività abusiva, se individuato;

- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatori pubblici.

## **ART. 21 - PULIZIA DEI LUOGHI DI USO COMUNE**

1- Ai conduttori, amministratori o proprietari di luoghi di uso comune, di fabbricati, di aree scoperte private di uso non pubblico, anche non recintate, compete la pulizia e il mantenimento delle migliori condizioni igienico-sanitarie e di decoro dei luoghi medesimi.

2- I rifiuti risultanti dalle operazioni suddette sono conferiti nei modi indicati nell'art.17.

3- Chiunque abbia titolarità su terreni compresi nella perimetrazione, anche non edificati, deve provvedere alla adozione di opere idonee (recinzione, canali di scolo ecc..) ad evitare alterazioni che agli stessi terreni potrebbero derivare da scarichi abusivi o da immissioni inquinanti, di cui lo stesso titolare o terzi dovessero rendersi responsabili.

4- I concessionari e gli occupanti di posti-vendita in mercati all'ingrosso o al dettaglio, qualunque sia l'area che li riceve, pubblica o di uso pubblico, nonché i gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, provvedono alla pulizia del suolo loro assegnato raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività e conferendoli nei termini di cui all'art.17 oppure stipulano una convenzione con il comune con la quale si impegnano a pagare il servizio.

5- Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere alla pulizia dei luoghi eventualmente interessati dall'attività e conferire i rifiuti prodotti al pubblico servizio.

6- In tutti i casi di inottemperanza, la pulizia effettuata dal pubblico servizio è oggetto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, anche per quel che riguarda le spese sostenute.

## **ART. 22 - SGOMBERO DELLA NEVE**

1- Al verificarsi delle precipitazioni nevose il servizio deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a - la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

b - lo spargimento di cloruri e di miscele CRIODRATICHE allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

2- Tale servizio è limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

3- In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

4- L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

5- Agli abitanti di abitazioni sottotetto degli edifici è fatto, altresì, obbligo di abbattere eventuali festoni o lame di ghiaccio fendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

## **ART. 23 - TRASPORTO**

1- Il trasporto dei rifiuti urbani va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.

2- I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche.

3- Nel caso in cui la regione, nell'ambito dei piani di organizzazione dei servizi di cui al primo comma dell'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica n 915/82, preveda la realizzazione di stazioni di trasferimento e/o di impianti di stoccaggio provvisorio, in funzione del successivo avvio dei rifiuti al trattamento e allo stoccaggio definitivo per tali stazioni ed impianti devono essere adottate le caratteristiche costruttive e le modalità di esercizio richieste per gli impianti di stoccaggio definitivo per quanto applicabili, e devono essere fissati tempi massimi di permanenza dei rifiuti, al fine di evitare pericoli per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente.

4- Ad eccezione di tali casi, non sono ammessi stoccaggi provvisori negli impianti di trattamento o di stoccaggio definitivo.

## **ART. 24 - ACCESSI NELLA PROPRIETA' PRIVATA**

1- E' fatto assoluto divieto, al personale addetto al servizio, accedere, durante l'esercizio delle funzioni, nella privata proprietà.

2- Nei casi di conclamata necessità e nel solo interesse del servizio, si può derogare al divieto imposto e consentire l'accesso, previa acquisizione di autorizzazione, richiesto da chi ha interesse alla deroga stessa.

3- Detta autorizzazione è rilasciata dall'assessore al settore che, tuttavia, resta sollevato da ogni responsabilità che, per evento delittuoso, colposo o accidentale, dovesse derivare dalla medesima.

4- Resta salvo, comunque, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

### **ART. 25 - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI**

Il trattamento dei rifiuti è regolato da precisa legislazione cui si fa riferimento per il presente e il futuro.

### **ART. 26 - RECUPERO DI MATERIALE DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA**

1- Sulla base di programmi e di rilevamenti tecnici vengono individuate le frazioni merceologiche che, per valenza economica o per contenuto energetico, meritano un recupero.

2- L'azione che si sviluppa su tutto il territorio comunale avviene con installazione di recipienti di tipo differenziato, onde consentire una selezione dei rifiuti da parte dei cittadini.

3- In ogni caso vengono incoraggiate e favorite le iniziative di enti, imprese, cooperative e associazioni, sia pubbliche che private, tendenti a riutilizzare i materiali provenienti dall'attività di trattamento ovvero a ricavare da essi energia.

### **ART. 27 - CONTROLLI E MISURE SPECIALI**

1- Le province, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n 915/82, sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2- Restano ferme, tuttavia, le disposizioni di cui all'art.152 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n 148, come richiamato dal D.L. 4 aprile 1944, n 111, in virtù delle quali il sindaco deve provvedere agli atti che, nell'interesse della pubblica sicurezza e della pubblica igiene, gli sono attribuiti o commessi in virtù di leggi e regolamenti.

3- Qualora sia richiesto da eccezionale ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, egli, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente le autorità sanitarie competenti e, se il caso, il Ministro della Sanità.

## CAPO II - TUTELA IGIENICO-SANITARIA

### ART. 28 - TUTELA DEL PERSONALE

1- Tutto il personale addetto al servizio di smaltimento dei rifiuti, qualunque sia la fase cui è preposto, deve essere sottoposto a controlli sanitari almeno una volta l'anno.

2- Entro il mese di gennaio di ciascun anno, perciò, viene sottoposto ad aggiornamento l'elenco delle persone addette al servizio.

3- Tale elenco viene comunicato alla unità sanitaria locale competente, unitamente alla richiesta di visita ed esami, sul cui grado di approfondimento decide la stessa U.S.L., che comunica al comune i risultati degli accertamenti e delle misure da adottare per tutelare la salute degli addetti.

4- In ogni caso, quale misura preventivata, si dispongono le seguenti dotazioni individuali per il personale addetto:

- guanti speciali al fine di evitare contatto diretto con i rifiuti;
- indumenti utili per la tutela igienico-sanitaria;
- mantelli o parapioggia;
- calzature.

5- E' fatta salva, comunque, ogni disposizione che, in argomento, derivi dai contratti collettivi nazionali di lavoro e da accordi locali, nonché le norme vigenti in materia di tutela della salute pubblica.

### ART. 29 - TUTELA DELL'AMBIENTE

Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, considerato nell'accezione più completa, si dispone che il servizio di smaltimento contempli la disinfezione e la disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature impiegate, ivi compresi i contenitori;
- dei mezzi d'opera;
- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

2- I siti abilitati a stoccaggio e deposito dei rifiuti sono oggetto di attenta verifica ambientale, che consiste in indagini stagionali sugli impatti potenzialmente ascrivibili ai rifiuti.

3- Dette indagini, opportunamente supportate da riscontri analitici, riguardano gli elementi ambientali che, a qualunque titolo, possono essere coinvolti.

### ART. 30 - VIGILANZA

1- La vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente servizio della struttura sanitaria pubblica.

2- L'ufficio comunale o l'incaricato preposto al servizio propone al sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento del servizio stesso.

3- L'attività è, in ogni caso, volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi di controllo e di analisi, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

### **ART. 31 - RUOLO DEI SERVIZI DI IGIENE**

1- Il compito di svolgere l'attività istruttoria in materia di igiene e sanità pubblica, anche per ciò che concerne l'esercizio delle funzioni e le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco, viene affidata ai servizi di igiene e sanità pubblica e all'assessore all'igiene e sanità, come indicato al comma 2 del precedente articolo 30.

2- Il responsabile del servizio sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e disciplina l'impiego di personale addetto al servizio stesso.

3- Il responsabile del servizio propone al sindaco l'adozione di provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

4- Il responsabile del servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al presidente della giunta regionale o al sindaco l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica. Nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal suddetto provvedimento formale.

5- Per l'espletamento dei compiti attribuiti al servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari convenzionati con la U.S.L.

### **TITOLO III - RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI**

#### **ART. 32 - OBBLIGO DELLO SMALTIMENTO**

1- In forza dell'art.3 del D.P.R. n 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi di legge o mediante conferimento dei rifiuti al servizio pubblico o ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

2- Nel caso in cui i rifiuti siano di origine industriale o artigianato equipollente, per lo smaltimento le imprese sono obbligate al rispetto delle seguenti priorità:

a - smaltimento nell'ambito delle imprese, nel rispetto delle normative vigenti;

b - affidamento a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.

3- E' possibile, inoltre,

- conferire i rifiuti di soggetti che gestiscono un pubblico servizio, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

- conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti agli impianti di iniziativa pubblica individuati dall'art.7 della legge 475/88;

- esportare i rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 33 -RUOLO DEL COMUNE**

1- Il comune vigila sul servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e ne consente l'attuazione compatibilmente con la presenza di impianti ed attrezzature idonei e regolamentari.

2- Il comune cura, nei limiti delle proprie competenze, che lo smaltimento dei rifiuti speciali si svolga con sicurezza nei riguardi delle condizioni igienico-sanitarie e del rispetto dell'ambiente.

3- Al fine di razionalizzare e pianificare la richiesta di disponibilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, il comune integra le pratiche edilizie afferenti agli impianti produttivi con la esplicita richiesta circa il ciclo produttivo che nell'impianto si attiverà e delle potenziali produzioni di rifiuti, definiti per quantità e tipologia.

4- Al titolare richiedente, inoltre, è fatto carico di attrezzare un'apposita area dell'impianto al fine di detenere i rifiuti speciali prodotti, anche tossici e nocivi, per i quali va comunque indicato il recapito finale.

5- Le aree di detenzione devono possedere requisiti tali da non arrecare danni agli elementi ambientali né all'uomo e devono garantire lo stoccaggio in condizioni di sicurezza assoluta.

6- Gli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali devono essere compresi in tali aree e possedere i requisiti minimi previsti, in funzione delle varie classificazioni, dalla deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n 915/82.

#### **ART. 34 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO**

1- Nella elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano per oggetto aree industriali o di insediamenti produttivi, il comune deve prevedere zone di infrastrutturazione espressamente rivolte ad impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi.

2- Per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali si adottano le indicazioni del piano regionale per quel che attiene alla localizzazione e all'assetto tecnico-strutturale da assegnare agli stessi.

3- Per la costruzione degli impianti si fa ricorso, nei limiti consentiti dall'art.7, comma 3, della legge 9 novembre 1988, n 475, a mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato.

4- L'approvazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio degli impianti è soggetta al regime di cui al D.P.R. n 915/82 e alla deliberazione del comitato interministeriale già richiamata (27 luglio 1984). Le procedure devono essere conformi alle leggi e alle norme generali vigenti.

#### **ART. 35 - CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI -TOSSICI E NOCIVI**

1- Qualora allo smaltimento dei rifiuti indicati si provveda mediante pubblico servizio, il produttore di rifiuti deve stipulare, col gestore, apposita convenzione nella quale devono essere indicate:

a - generalità del richiedente;

b - descrizione dell'attività e ciclo produttivo che origina i rifiuti;

c - ubicazione dell'impianto di produzione;

d- quantità di rifiuti prodotti (in peso e volume) su base annua;

e - caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto;

f - estremi della vidimazione, da parte dell'ufficio del registro, del registro di carico e scarico previsto dalla legge n 475/88.

2- L'esistenza del servizio pubblico non obbliga il gestore alla assunzione dei rifiuti prodotti, nel caso in cui per qualità o quantità gli stessi eccedono la capacità dell'impianto.

3- In tutti gli altri casi, la mancata accettazione deve essere comprovata da motivati e obiettivi riscontri

di impossibilità.

4- Agli stessi obblighi è sottoposto il produttore di rifiuti che utilizzi strutture pubbliche diverse da quelle gestite dal comune ovvero strutture private autorizzate.

5- In ogni caso, valgono gli obblighi imposti dalla legge n 475/88 relativamente ai registri di carico e scarico e al formulario di identificazione.

#### **ART. 36 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI DA DEMOLIRE**

1- In relazione alla attuazione e agli obiettivi del servizio, attesa la esistenza sul territorio di aziende che già svolgono detto servizio, il comune non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili come previsto dall'art.15, comma 5, del D.P.R. n 915/82, che, peraltro, si intende integralmente applicabile.

2- Pertanto, i veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente a centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

3- I veicoli a motore, rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli artt. 927/929 del Codice Civile, nonché quelli acquistati per occupazione degli stessi organi in base all'art. 923 del Codice Civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro.

4- La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del piano di cui all'art.6, lettera a) del D.P.R. n 915/82.

5- Nei casi in cui i centri siano realizzati o gestiti da soggetti diversi dal comune o dal consorzio di comuni, è necessaria un'apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione.

6- L'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale. 7- Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

8- Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

9- Sotto l'aspetto strutturale, i centri di raccolta di veicoli a motore o loro parti, devono realizzare i seguenti requisiti minimali:

- 1) essere ubicati a distanza di sicurezza dalle aree urbane e dai sistemi viari di grande comunicazione;
- 2) essere ubicati su terreni con struttura geologica tale da impedire frane o cedimenti;
- 3) essere ubicati su terreni sicuri per i sistemi idrogeologici;

- 4) essere attrezzati con aree di lavorazione e dotati di sistemi di contenimento che garantiscono impatti ridotti relativamente al trasporto eolico, nonché a precipitazioni e drenaggio;
- 5) essere attrezzati con servizi e strutture per il deposito differenziato dei materiali recuperati, riciclabili o destinati allo smaltimento;
- 6) essere completamente recintati, onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- 7) essere dotati di adeguati impianti antincendio.

Durante l'esercizio è obbligatoria la tenuta dei registri di carico e scarico.

### **ART. 37 - RIFIUTI INERTI**

- 1- Le categorie di rifiuti inerti, quali sfridi di materiale da costruzione, materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, rocce e materiali litoidi da costruzione vengono smaltiti in impianti pubblici integrativi.
- 2- I siti di discarica vengono individuati, con apposita ordinanza del sindaco, fra i suoli che, per caratteristiche geologiche e geotecniche intrinseche o perché artificialmente attrezzati, consentono di evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo.
- 3- I requisiti minimali sono quelli previsti al punto 4.2.3.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e cioè:
  - a - recinzione dell'area;
  - b - servizi ed attrezzature complementari.
- 4- In fase di gestione, si vieta lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi, soggetti a trasporto eolico, sempreché la conduzione della discarica non preveda specifici sistemi di contenimenti atti ad impedire il trasporto stesso.
- 5- L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione onde evitare successivi fenomeni di instabilità.
- 6- Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica deve contenere un idoneo piano di recupero ambientale.
- 7- Detto piano deve essere tale da rendere conforme l'area di scarico alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
- 8- Trattandosi di attività per la quale il comune non ha obblighi specifici, la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti possono essere oggetto di interventi non comunali.
- 9- Tasse e tariffe, in ogni caso, sono completamente svincolate dal sistema contributivo adottato per i rifiuti solidi urbani e dipendono unicamente dal piano finanziario e dalla tariffa risultante dal progetto di costruzione e gestione dell'opera.
- 10- I produttori di tali rifiuti cercano, fra le soluzioni possibili, quelle più vantaggiose, purché compatibili con le disposizioni di legge vigente e con le norme del presente regolamento, anche se ciò dovesse comportare il ricorso ad impianti extracomunali.
- 11- Resta l'obbligo, per i produttori, di indicare già in fase di concessione edilizia e/o di autorizzare all'esercizio della attività, l'impianto destinato a ricevere i rifiuti inerti prodotti.



#### **ART. 38 - RIFIUTI DI STRUTTURE SANITARIE.**

1- Le categorie di rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie, non assimilabili agli urbani ai sensi del decreto 25 maggio 1989 del Ministero dell'ambiente e che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, eventualmente previa raccolta differenziata, sono sottoposte alle modalità di smaltimento previste dalle leggi.

2- E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti per tutte quelle tipologie di rifiuti che, pur provenienti da strutture sanitarie, non derivano da attività sanitarie.

**ART.39** -Per la gestione dei rifiuti non rientranti nelle categorie di cui al n 1, punto 1.1.1., lettera A, della deliberazione 27/7/94 del Comitato Interministeriale, sono fatte salve le indicazioni previste dal comma 2 dell'art.39 della legge 146/94.

### **TITOLIV - TASSA RR.SS.UU.**

#### **ART.40 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1- La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

#### **ART. 41- ZONE IN CUI NON E' EFFETTUATA LA RACCOLTA RR.SS.UU.**

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interna ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

#### **ART. 42 - OBBLIGO DI CONFERIRE RIFIUTI PER UTENTI FUORI AREA RACCOLTA**

Tenuto conto del disposto dell'art.9 del D.P.R. 10/9/82, n 915, gli occupanti o i detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

#### **ART. 43 - CASE COLONICHE**

1- Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

#### **ART. 44 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA**

1- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Gli immobili destinati ad uso abitativo non saranno soggetti alla tassazione a condizione che siano privi di tutti i servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, ecc.), nonché siano privi di qualsiasi di qualsiasi arredo o suppellettile.

2- Non sono soggette, inoltre, alla tassa i locali posti al di fuori del centro abitato che siano utilizzati quali fabbricati strumentali all'agricoltura e, pertanto, che siano iscritti in catasto con requisiti di ruralità.

3- Non sono soggetti alla tassa i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, nonché quelli collegati aventi un'altezza media minore o uguale a cm. 160.

#### **ART. 45 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE**

1- Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### **ART. 46 - DESTINAZIONE PROMISCUA**

1- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

2- Per la parte rimanente della superficie si applica la tassa prevista per la categoria del locale.

#### **ART. 47 - ESCLUSIONE DALLA TASSA**

1- Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **ART. 48 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'**

1- La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli art.39 - 40 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

#### **ART. 49 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI**

1- Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, il comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.57, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa al numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3- E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

#### **ART. 50 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1- La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione con le modalità di cui all'art.46 comma 2.

3- La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4- In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## ART. 51 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE

1- Le aree scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni sono tassate nella misura del 50%.

## ART. 52 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1- La tariffa unitaria può essere ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto e meglio precisato nell'allego "A";

N. DESCRIZIONE	RIDUZIONE MASSIMA RIDUCIB.
	%
1) abitazioni con unico occupante	1/3
2) abitazioni tenute a disposizione stagionale od altro uso	1/3
3) i locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale	1/3
4) utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori	1/3
5) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%

2- Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3- Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del D.L.vo 15 novembre 1993, n 507.

## ART. 53 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1- Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

### CAT. DESCRIZIONE

- I Locali adibiti ad uso abitazione comprendenti le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (garages – cantine, ecc);
- II Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, a banche, ambulatori e simili;
- III Stabilimenti ed edifici industriali;
- IV Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale aventi una superficie complessiva fino a mq. 1.500; locali destinati a negozi o botteghe ad uso artigianale, a pubbliche rimesse, a deposito merci e simili;
- V Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici (osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili);
- VI Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai

- rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 maggio 1989, e simili;
- VII Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private;
  - VIII Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari;
  - IX Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;
  - X Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale con superficie complessiva superiore a 1.500 mq;
  - XI Aree adibite a distributori di carburanti localizzati nelle stazioni di servizio autostradali;

#### **ART. 54 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI**

1- Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2- Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3- Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

4- Qualora nei medesimi locali delle attività economiche vengano prodotti promiscuamente rifiuti urbani o assimilati agli urbani e rifiuti speciali tossici e nocivi al cui smaltimento deve provvedere direttamente l'utente, viene stabilita una percentuale forfettaria di riduzione pari al 25%, rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

5- Qualora questa amministrazione incontri difficoltà organizzative e finanziarie nell'affrontare il servizio di smaltimento dei rifiuti propri delle attività economiche, il sindaco può emettere ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, per ordinare temporaneamente speciali modalità di smaltimento a cura e spese dell'utente che avrà diritto allo sgravio della tassa corrispondente al periodo di interruzione del conferimento al servizio di smaltimento comunale.

#### **ART. 55 - ESENZIONI**

1 - Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

##### **N. DESCRIZIONE**

1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il comune;

2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2- Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 57 con annotata la richiesta di esenzione.

3- L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della giunta comunale.

4- La stessa deliberazione dovrà prevedere:

a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi

fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;  
b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

#### **ART. 56 - TARIFFE - DELIBERAZIONI**

1- Le tariffe vengono deliberate dalla giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2- La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3- La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

#### **ART. 57 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2- La misura è determinata dalla giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

3- In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4- L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.L.vo 15 novembre 1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5- In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6- Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.L.vo n 507/1993, relative alla tassa annuale.

7- Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

#### **ART. 58 - SERVIZIO STAGIONALE**

1- Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto

in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

#### **ART. 59 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

1- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

#### **ART. 60 - DENUNCE**

1- I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2- La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3- La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4- La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5- L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6- In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

#### **ART. 61 - LOTTA ALL'EVASIONE**

1- Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

##### **A) UFFICIO TRIBUTI:**

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.57 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo.

3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in

ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

**B) UFFICIO TECNICO:**

1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

**C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:**

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

**D) UFFICIO ANAGRAFE:**

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2- Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del segretario comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

**ART. 62- ACCERTAMENTO**

1- In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2- Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.64 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3- Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4- Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

**ART. 63 - RISCOSSIONE**

1- Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art.72 del D.L.vo 15 novembre 1993, n 507.

**ART. 64 - CONTROLLO DEI DATI**

1- Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 59, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici

o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

#### **ART. 65 - ACCESSO AGLI IMMOBILI**

1- In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.59 muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

#### **ART. 66 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE**

1- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

#### **ART. 67 - DIPENDENTE RESPONSABILE**

1- La giunta comunale designa un dipendente cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2- Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

#### **ART. 68 - RIMBORSI**

1- Per i rimborsi trova applicazione l'art.75 del D.L.vo 15 novembre 1993, n 507 .

### **T I T O L O V - CONTENZIOSO - SANZIONI**

#### **ART. 69 - CONTENZIOSO**

1- Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n 413".

#### **ART. 70 - SANZIONI**

1- PER LE SEGUENTI INFRAZIONI:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
- d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, del D.L.vo 15 novembre 1993, n 507;

TROVA APPLICAZIONE L'ART. 76 DEL DETTO D.L.vo 507/93.



2- Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

3- Per violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

4- Per l'applicazione delle sanzioni si rinvia all'allegato B.

## **T I T O L O VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 71 - NORME ABROGATE**

1- Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **ART. 72 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1- Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ART. 73 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

### **ART. 74 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1- Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazioni:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale di igiene;
- c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

### **ART. 75 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1- L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 22.12.1994 con atto n. 133;
  - adeguato dal consiglio comunale nella seduta del 31.10.1996 con atto n.71 ;
  - modificato dal consiglio comunale nella seduta del 30.12.2004 con atto n. 46;
  - modificato ed integrato dal consiglio comunale nella seduta del 30.10.2012 con atto n. 29;
  - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:
    - dal 29.12.1994 al 12.01.1995;
    - . dal 06.11.1996 al 20.11.1996;
    - dal 05/01/2005 al 19/01/2005;
    - dal 20.11.2012 al 04.12.2012;
- con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
  - è in vigore il giorno: 01/01/2012.